

# COMUNE DISCICLI

Provincia di Ragusa



## SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Gestione Economica del Personale

# **REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

 $[N^{\circ} \quad 01]$  Del 02/01/2013

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 al dipendente Tasca Elio Salvatore, nato a Scicli il 02/01/1951.

## IL CAPO SETTORE

**Premesso** che il dipendente a tempo indeterminato Tasca Elio Salvatore, nato a Scicli il 02/01/1951 ed ivi residente in Via Modica – Fiumelato s.n., in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D/5 da D/1, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per la madre Scarpata Francesca, nata a Scicli il 21/10/1908;

**Visto** il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° 1233 del 05/05/2006 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

**Vista** la richiesta del dipendente Tasca Elio, prot. n° 34801 del 28/12/2012 con la quale lo stesso chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi 2 (due), ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dall'1/01/2013 al 28/02/2013, per assistere la propria madre disabile e convivente Scarpata Francesca;

Visto l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. N° 151/2001 e s.m.i.;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni:

**Vista** la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

**Accertato** che lo stato di "convivenza" risulta dai certificati di residenza rilasciati da questo Comune in data 8/11/2012, riferiti al suddetto lavoratore ed alla propria madre;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 42, comma 5 TER del D. Lgs. 151/2001, come introdotto dal D.Lgs. 18/07/2011, N° 119, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,05;

#### **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. N° 151/2001, e s.m.i., al dipendente a tempo indeterminato Tasca Elio Salvatore, nato a Scicli il 02/01/1951, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D/5 da D/1, con decorrenza dall'1/01/2013 al 28/02/2013;

- 2. Di erogare al dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo é utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art.35, D.Lgs. N° 151 del 2001). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.
- 3. Di trasmettere copia della presente al dipendente interessato, al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed al Servizio Gestione Economica del Personale.

L'Impiegato Responsabile	Il Capo Settore
(Sig. Alfio Gennaro)	(Avv. Mario Picone)